



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3242 del 01/10/2020

Prot. n° 2020/129935 del 04/05/2020

Ditta Proponente:

LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

Oggetto:

Progetto LUNA MV

Comuni di Intervento: L'Aquila e Isola del Gran Sasso

Tipo procedimento: Richiesta Riesame Giudizio n° 3225 del 04/08/2020

Tipologia progettuale : pt.8 lett. t) All.IVD.Lgs 152/2006 e smi

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa Sandrina Masciola (delegata)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Enzo De Vincentiis (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara ASSENTE

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ing. Luca Iagnemma (delegato)

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio L'Aquila ing. Giovanni Ruscitti (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Luciana Di Croce(delegata)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: ing. Galeotti
Gruppo Istruttorio: dott.ssa Serena Ciabò

Si veda istruttoria Allegata

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dai LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO per l'intervento avente per oggetto: Progetto LUNA MV

IL COMITATO CCR-VIA

- Sentita la relazione istruttoria;
- Vista la richiesta di audizione dell'ing. Raffaele Adinolfi e gli avv. Chiara Saltelli, Lidia Flocco, Enrico Morigi ed Ettore Ronconi acquisita in atti al prot. n. 282549 del 29/09/2020;
- Sentite le relative dichiarazioni;
- Tenuto conto che:

In riferimento a quanto osservato dal proponente al **punto 1)** della nota prot. 259668/20 del 07/09/2020, nel Giudizio n. 3020 del 19/03/2019, il CCR VIA prescriveva che *"l'INFN dovrà, per il progetto LUNA MV, attivare la procedura di VA a VIA di cui al punto 8 lett. t dell'allegato IV del D. Lgs. 152 e smi. Nell'ambito di detta procedura, così come normato dall'art. 10 del succitato Decreto, dovranno essere esaminati e descritti, ai fini della valutazione di incidenza, anche gli interventi relativi al manufatto in cemento (bunker all'interno della sala B destinato ad accogliere l'acceleratore e sala di controllo), intervento che il proponente in audizione ha dichiarato come realizzato."* Tale richiesta è stata motivata dal fatto che, dallo Studio di Incidenza e da quanto dichiarato dal Proponente in audizione, alla data del 19.3.2020, il CCR VIA non aveva piena contezza né dello stato di avanzamento dei lavori né delle realizzazioni in difformità e, pertanto, non poteva quantificare la sanzione corrispondente. Una riprova è data dal fatto che in fase istruttoria, in data 09/07/2020 con nota prot. 207878, il DPC002 ha richiesto le seguenti integrazioni: *"Poiché nel corso della seduta del CCR VIA del 19/03/2019 il proponente in audizione ha dichiarato che il manufatto in cemento è stato già realizzato (parere di VINCA n. 3020 del 19/03/2019), al fine di fornire gli elementi necessari per valutare l'eventuale applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è necessario fornire chiarimenti rispetto allo stato d'avanzamento dei lavori di realizzazione del progetto LUNA MV"*.

Tutto ciò premesso, appare evidente che solo in occasione dell'emanazione del Giudizio 3225 del 4.08.2020 il CCR VIA ha potuto accertare l'illecito commesso e, conseguentemente, applicare e correttamente quantificare la sanzione.

Infatti, al caso di specie, si applica il 2 comma dell'art. 14 L. 689/91, secondo il quale la contestazione della violazione andava notificata dall'amministrazione non certo **entro 90 giorni** dalla mera conoscenza della trasgressione, ma dalla conclusione dell'accertamento della violazione.

Controparte nel pretendere la decorrenza del termine citato dal 19/03/2019, giorno in cui l'amministrazione emetteva giudizio n. 3020 di apertura del procedimento di VA, sulla base di una ritenuta modifica rispetto a quanto esaminato nella VIA conclusasi con giudizio 2328/14, non considera che, a quella data, era stato fatto presente che era stata realizzata una struttura in cemento armato destinata ad accogliere l'acceleratore e la sala di controllo e che di tale manufatto, in quel momento, l'amministrazione non aveva alcun elemento tecnico per verificare l'effettiva sussistenza della violazione e l'entità della stessa, ai fini della irrogazione della sanzione.

La Giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto è granitica nel ritenere che il termine di cui all'art.14, 2 comma, L. 689/91 decorra **dall'accertamento e non dalla mera conoscenza del fatto** e, conseguentemente, nel nostro caso, *il dies a quo* decorreva proprio dalla data del giudizio del CCR VIA n. 3225 reso il giorno 04/08/2020. (Cass. Civ. sent. 8692/2004, Cass. Civ. 5395/2007).

Per quanto concerne le osservazioni di cui al **Punto 2)**, così come riportato anche nella nota del MATTM prot. n. 3422021 del 28/07/2020 *"il motivo principale per il quale è stato chiesto un confronto con il Ministero è relativo ai procedimenti di valutazione ambientale da condurre sui prossimi lavori di modifica strutturale dei Laboratori del Gran Sasso, che il Commissario Straordinario è in procinto di presentare, atteso che questi comprenderanno anche opere di impermeabilizzazione delle strutture che interferiscono*



GIUNTA REGIONALE

con l'utilizzo dell'acquifero ed all'opportunità di condurre una procedura di Valutazione Ambientale che comprenda la globalità delle opere costituenti i laboratori, con la quale si valutino ex post anche le opere già realizzate. Dall'illustrazione della vicenda è emerso altresì che, per quanto riguarda il Progetto Luna MV, codesta Regione ha dato seguito alle indicazioni del parere n. 3020 del Comitato di Coordinamento Regionale della VIA in merito all'assoggettamento a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA regionale del progetto medesimo, quale modifica del progetto di cui al Giudizio di compatibilità ambientale n. 2328 del 14/01/2014, sul progetto di utilizzo delle acque sotterranee per l'impianto di raffreddamento e che la suddetta procedura è tuttora in corso." il Ministero inoltre "Per quanto riguarda il progetto Luna MV, prende atto che è in corso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale, il quale, secondo quanto riferito da codesta Regione dovrebbe concludersi nel settembre 2020." Ciò premesso, si ritiene che l'utilizzo dei 7 l/s di acqua, prelevati dal totale dei 100 l/s autorizzati, sia stato correttamente interpretato come "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)" (p.to 8 lett. t dell'All. IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) in quanto trattasi di una modifica del progetto di utilizzo delle acque sotterranee per l'impianto di raffreddamento sottoposto al Giudizio CCR VIA n. 2328 del 14/01/2014.

Occorre precisare, date le contestazioni odierne, che l'INFN non ha contestato il Giudizio n. 3020 del 19.03.2019, ma, anzi si è conformato al predetto, depositando tutta la documentazione richiesta e partecipando alla procedura di assoggettabilità a VIA.

Il progetto Luna MV, quindi, così come valutato nel procedimento di VINCA, prevedeva, per la linea di raffreddamento dei circuiti, l'utilizzo di una quantità d'acqua pari a 7 l/s e tale utilizzo è stato valutato come modificativo del progetto nella seduta del CCR- VIA con Giudizio n. 2328 del 14/01/2014.

Conseguentemente, nessuna violazione di legge è stata operata dal Comitato VIA, il quale, invece, ha correttamente sottoposto a verifica di assoggettabilità il progetto per la parte relativa all'utilizzo dell'acqua nella linea di raffreddamento e per quella dell'intervento proposto e, in parte già realizzato, consistente in un manufatto in cemento armato.

Corollario di quanto sopra detto è la correttezza dell'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 152/06 per aver l'INFN realizzato opere prima della procedura di Verifica di assoggettabilità.

Alcun eccesso di potere può essere imputato, avendo il Comitato VIA operato nel rispetto dei limiti della discrezionalità amministrativa.

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

Meramente confermativo del Giudizio CCR VIA n. 3225 del 4.08.2020.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott.ssa Sandrina Masciola (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Enzo De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Luca Iagnemma (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Giovanni Ruscitti (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretari Verbalizzante

dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante)

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) AWW. CHIARA SAUJELLI, nato/a a [REDACTED] il [REDACTED] identificato tramite documento di riconoscimento TESSERINO PROFESSIONALE N° [REDACTED] rilasciato il [REDACTED] da ORDINE AVVOCATI ROMA in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino, ecc...) CONSULENTE LEGALE.

chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VincA) Specificare Intervento NOTIFICA


DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 19 D.LGS 152/06 E RELATIVA SANZIONE EMESSA NEL GIUDIZIO 3225 DEL 4.08.20 AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS 152/06
in capo alla ditta proponente ISTITUTO NAZIONALE DI FISIKA NUCLEARE (INFN)

che si terrà il giorno 1.10.2020.

DICHIARAZIONE:

VEDI ALLEGATO A

[REDACTED SIGNATURE AREA]



N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data ROMA 25.09.2020

Firma del richiedente

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione
 - a.

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) AVV. LIDIA FLOCCO, nato/a a [REDACTED] i [REDACTED] identificato tramite documento di riconoscimento TESE RUNO PROFESSIONALE rilasciato il [REDACTED] da ORDINE AVVOCATI ROMA in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, p.rivato cittadino, ecc...) CONSULENTE LEGALE.


chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VincA) Specificare Intervento

NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DLGS 152/06 E RELATIVA SANZIONE IRRESSA CON GIUDIZIO N° 3225 DEL 4.08.2020 A IENSI DELLA 29 DLGS 152/06 in capo alla ditta proponente ISTITUZIONE NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

che si terrà il giorno 1.10.2020.

DICHIARAZIONE:

VEDI ALLEGATO A



N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data

ROMA 25.09.2020

Firma del richiedente

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione

a.

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

In data 29/9/2020

Firma del richiedente
Enrico Bonciani

- Si allega:
1. Documento di riconoscimento.
 2. Altra Documentazione
- a.

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) AV. ENRICO TORRIGI, nato/a a [REDACTED],
il [REDACTED] identificato tramite documento
di riconoscimento TESSERINO PROFESSIONALE n. [REDACTED] rilasciato il [REDACTED]
da ORDINE AVVOCATI ROMA, in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino,
ecc...) CONSULENTE LEGALE
chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-


VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento NOTIFICA DI


NOTIFICAZIONE DELL'ATA 19 DLGS 152/06 E RELATIVA SANZIONE EMESSA CON GIUDIZIO 3225 DEL 4-03-2020 AL FEM. 29 DLGS 152/06

in capo alla ditta proponente ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)
che si terrà il giorno 1-10-2020.

DICHIARAZIONE:

VEDI ALLEGATO A





N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data

ROMA 25.09.2020

Firma del richiedente

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione
 - a.

All. A - Dichiarazione degli auditi alla seduta del CCR-VIA del 1.10.2020

Nel riportarsi integralmente alle osservazioni già inviate, si ribadisce che la sanzione irrogata è da considerarsi estinta poiché la notifica della stessa è avvenuta ben oltre il termine di cui all'art. 14 L. 689/91.

A norma del citato articolo infatti, la violazione si concretizza nel momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza del comportamento sanzionato e pertanto, nel caso di specie, nel momento in cui l'amministrazione a mezzo del comitato CCR- VIA è venuta a conoscenza della parziale realizzazione del bunker nella sala B per dichiarazione degli stessi Laboratori in data 19.03.2019. Considerato che il verbale redatto dal CCR- VIA da atto della costruzione del bunker e che nessun successivo atto di accertamento o verifica è stato mai fatto dall'amministrazione, è da quella data (19.03.2019) che trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 L. 689/91. Di conseguenza è abbondantemente trascorso il termine di 90 giorni previsto dallo stesso articolo ai fini dell'esigibilità della sanzione.

La sanzione andrà quindi dichiarata estinta per decorso del termine di cui all'art. 14 L. 689/91.

A livello procedurale poi preme evidenziare il mancato rispetto del procedimento per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 l. 689/91. L'articolo citato prevede che entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ovvero prima di ricevere l'ordinanza ingiunzione, *“gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”*. Solo dopo aver sentito gli interessati e esaminato i documenti prodotti *“se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente”* o al contrario emette ordinanza motivata di archiviazione.

Dall'analisi del procedimento adottato dall'amministrazione è evidente che la procedura di cui all'art. 18 sia stata violata a discapito del diritto alla difesa e al giusto procedimento del soggetto interessato, essendo stata irrogata l'ordinanza ingiunzione che come visto è solo una fase eventuale a seguito della contestazione o della notificazione dipendendo da un secondo esame in merito alla fondatezza dell'accertamento.

Da ultimo si ricorda che non è applicabile al caso di specie la sanzione di cui all'art. 29 Dlgs 152/06 in quanto come ampiamente evidenziato nelle osservazioni già depositate esso è applicabile solo nel caso in cui la procedura di Verifica di assoggettabilità (VA) o di valutazione di impatto ambientale (VIA) siano prescritte per legge. Si ricorda invece che nel caso dell'esperimento LUNA MV è stata

l'amministrazione *motu proprio* a decidere di sospendere il procedimento di VINCA, unico prescritto per legge nella fattispecie in oggetto, per sottoporre l'intero progetto a valutazione di incidenza, ammettendo peraltro nella formulazione del quesito al MATTM (cfr. giudizio CCR-VIA del 19.03.2019), che gli esperimenti condotti dai laboratori vista proprio la loro atipicità non potessero essere ricompresi tra quelli elencati negli allegati alla parte II del Dlgs 152/06, ovvero quelli che per legge necessitano di un procedimento di VA o di VIA.

Si insiste pertanto per la declaratoria di estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione irrogata con giudizio n. 3225 del 4.08.2020 e del conseguente atto di notifica della sanzione stessa del 12.08.2020 ed in subordine l'annullamento del provvedimento in oggetto e di ogni altro atto ad esso connesso o conseguente nel frattempo adottato dalla Regione Abruzzo.

Roma 25.09.2020

	Dipartimento Governo del Territorio - Ambientali	
	Servizio Valutazioni Ambientali	
	Istruttoria Tecnica:	Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.
	Progetto:	Laboratori del Gran Sasso I.N.F.N. Luna MV

Oggetto

Titolo dell'intervento:	LUNA MV
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto prevede la costruzione all'interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) di una infrastruttura di ricerca denominata LUNA MV, costituita da un acceleratore di ioni leggeri con tensione massima di terminale di 3.5 MV. Nelle condizioni di bassissimo fondo, peculiari dei LNGS, sarà così possibile studiare processi nucleari fondamentali in ambito astrofisico ma anche per la protezione dell'ambiente.</p> <p>Luna MV sarà installata nel lato nord della Sala B dei Laboratori del Gran Sasso, occupando un'area di superficie complessiva pari a circa 450 m², le strutture di LUNA-MV comprenderanno la sala che ospiterà l'acceleratore e la sala di controllo.</p>
Azienda Proponente:	Laboratori del Gran Sasso I.N.F.N.

Localizzazione del progetto

Comune:	L'Aquila
Provincia:	AQ
Altri Comuni interessati:	Isola del Gran Sasso
Numero foglio catastale:	-
Particella catastale:	-

Contenuti istruttoria:

La presente istruttoria riassume quanto riportato nella Nota prot. 259668/20 del 07/09/2020 avente per oggetto *“Violazione ex art. 19 del Dlgs 152/06 e relativa sanzione emessa con giudizio n. 3225 del 4.08.2020 ai sensi dell'art.29 Dlgs 15206 e successivo atto di notifica della violazione del 12.08.2020 – Scritti difensivi ex art 18 L. 689/81”* sottoscritta dal Prof. Stefano Ragazzi.

Referenti della Direzione


Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti



Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Serena Ciabò



[Digitare qui]



SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Ragazzi Stefano
e-mail PEC	lab.naz.gransasso@pec.infn.it

2. Estensore dello studio

Cognome e nome	Di Prete Mauro
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, matr. 14624
Telefono	3357720164
e-mail PEC	iride@pec.istituto-iride.com

3. Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 129935/20 del 04/05/2020
Comunicazione enti e avvio procedura	Prot. n. 143727/20 del 15/05/2020

4. Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
--------------------------	---------

5. Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA" (avvio della procedura)	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni" (integrazioni richieste)
Progetto Preliminare: -- Studio preliminare ambientale: -- Altri elaborati: Nota INFN prot. 259668/20 del 07/09/2020	



Premessa

Per il progetto LUNA MV è stata avviata la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, in data 20/12/2018 con nota prot. n. 359360. Nella seduta del 19/03/2019, il Comitato CCR VIA si è espresso nel merito con il Giudizio n. 3020, esprimendo il parere *“di rinvio a procedura di VA per le seguenti motivazioni: considerato che per la realizzazione dell'intervento in oggetto sarà necessario, per la linea di raffreddamento dei circuiti, l'utilizzo di una quantità d'acqua pari a 7 l/s, si ritiene che l'intervento determini una modifica a quanto esaminato nella seduta del CCR VIA con Giudizio n. 2328 del 14/01/2014. Pertanto l'INFN dovrà, per il progetto LUNA MV, attivare la procedura di VA a VIA di cui al punto 8 lett. t dell'allegato IV del D. Lgs. 152 e smi. Nell'ambito di detta procedura, così come normato dall'art. 10 del succitato Decreto, dovranno essere esaminati e descritti, ai fini della valutazione di incidenza, anche gli interventi relativi al manufatto in cemento (bunker all'interno della sala B destinato ad accogliere l'acceleratore e sala di controllo), intervento che il proponente in audizione ha dichiarato come realizzato.*

Sarà inoltre necessario produrre la documentazione relativa ai fini delle verifiche delle ottemperanze di cui:

- Al giudizio n. 2328 del 14/01/2014;
- Alla nota n. 28289 del 19/07/2013 dell'ISS;
- Alla nota n. 18913 del 19/06/2018 dell'ISS (quest'ultima condivisa dall'AUSL di Teramo, con i servizi regionali competenti con nota n. 64165 del 02/07/2018).

Il CCR-VIA, stante l'evidente atipicità del laboratorio sotterraneo di fisica nucleare, attivo dagli anni '80, non previsto quindi tra le fattispecie di processi, impianti ed opere riportate negli allegati di cui alla parte II del D Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., decide, in ogni caso, di porre quesito al Ministero dell'Ambiente sull'assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale, relative sia alle modifiche di opere strutturali, costituite dalle gallerie che ospitano i laboratori di fisica nucleare che alle attività di laboratorio inerenti esperimenti che comportano lo stoccaggio di sostanze pericolose con capacità complessiva superiore a 1000 mc.”

In riferimento al quesito da sottoporre al MATTM, il Servizio DPC002 ha trasmesso la nota prot. n. 114718 del 12/04/2019. In seguito ad un incontro tenutosi in data 20 luglio 2020 che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MATTM, della Commissione Tecnica Via/VAS e del DPC della Regione Abruzzo, il MATTM ha trasmesso una nota di riscontro, ns prot. n. 3422021 del 28/07/2020 con la quale *“per quanto riguarda il progetto Luna MV, si prende atto che è in corso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale”, e “relativamente invece alle procedure da avviare su progetti che ancora non sono stati presentati, stante la peculiarità della tipologia di opera dei Laboratori e del soggetto proponente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, si attesta la piena disponibilità di questa Direzione Generale a collaborare con codesta Amministrazione regionale, sia per la definizione delle competenze in materia di VIA sui singoli progetti che verranno presentati, sia per la valutazione del quadro complessivo, anche avvalendosi degli organi di supporto tecnico-scientifico del Ministero, quali la Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via e VAS e l'ISPRA nell'ambito del sistema agenziale”.*

Successivamente, i LNGS hanno presentato istanza di VA con nota prot. n. 129935/20 del 04/05/2020.

In data 09/07/2020 con nota prot. 207878 sono state richieste le seguenti integrazioni:

1. Riportare la descrizione puntuale delle ottemperanze alle prescrizioni stabilite dai giudizi CCR VIA n. 3020 del 19/03/2019 e n. 2328 del 14/01/2014.
2. Poiché nel corso della seduta del CCR VIA del 19/03/2019 il proponente in audizione ha dichiarato che il manufatto in cemento è stato già realizzato (parere di VINCA n. 3020 del 19/03/2019), al fine di fornire gli elementi necessari per valutare l'eventuale applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è necessario fornire chiarimenti rispetto allo stato d'avanzamento dei lavori di realizzazione del progetto LUNA MV.

L'INFN ha risposto con nota prot. 0218994/20 del 21/07/2020 chiedendo *“con cortese urgenza la riattivazione della procedura in oggetto”.*





Dipartimento Governo del Territorio - Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica:

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto:

Laboratori del Gran Sasso I.N.F.N.
Luna MV

In merito alle ottemperanze ai precedenti giudizi, l'INFN ha trasmesso la nota "Documentazione di cui al Giudizio CCR-VIA n°3020 del 19/03/2019 – LUNA MV.

Il 04/08/2020 il progetto è stato esaminato dal CCR VIA che ha rimesso il giudizio n. 3225 "favorevole alla procedura di VInCA e di esclusione dalla procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. Deve essere assicurata la tenuta del condotto di aspirazione e di scarico dell'aria effettuando periodiche e documentate verifiche di tenuta ovvero installando sistemi automatici di monitoraggio e controllo;
2. Dovranno essere installati sistemi ridondanti di monitoraggio e controllo delle radiazioni;
3. È necessario predisporre adeguati sistemi di rilevazione e contenimento di eventuali perdite di SF6;
4. Le operazioni di pulizia, tramite solventi nonché le operazioni di resinatura, dovranno essere condotte previa comunicazione ai sensi del Protocollo per la Gestione del Rischio del Sistema Idrico del Gran Sasso e della relativa autorizzazione;
5. Gli olii idraulici e i refrigeranti utilizzati in fase di esercizio dovranno essere stoccati in bacini di contenimento e adottate tutte le necessarie precauzioni al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente.

Considerata la realizzazione di opere prima dell'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (come evidenziato in premessa), ricorrono gli estremi per l'applicazione di quanto previsto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/06, di una sanzione amministrativa che, in considerazione degli accorgimenti adottati in fase di realizzazione, può essere quantificata nel minimo edittale di legge pari ad Euro 35.000,00 (euro trentacinquemila,00).

In riferimento alle prescrizioni di cui al Giudizio n. 2328 del 14/01/2014, così come ripreso nel Giudizio n. 3020 del 19/03/2019, la ditta dovrà provvedere, entro 30 gg. dal ricevimento del presente giudizio, a dare completa evidenza dell'ottemperanza, attraverso lo sportello regionale ambientale della Regione Abruzzo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

Per quanto attiene alle ottemperanze alle prescrizioni contenute nel presente giudizio la ditta provvederà a darne evidenza nelle modalità di cui al punto precedente prima della messa in esercizio dell'impianto.

Si ricorda che:

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via o nel provvedimento di Via;
- Ai sensi del comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via o nel provvedimento di Via, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativemente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso."

In data 07/09/2020 l'INFN ha trasmesso la nota prot. 259668/20 "Violazione ex art. 19 del Dlgs 152/06 e relativa sanzione emessa con giudizio n. 3225 del 4.08.2020 ai sensi dell'art.29 Dlgs 15206 e successivo atto di notifica della violazione del 12.08.2020 – Scritti difensivi ex art 18 L. 689/81", con la quale l'Istituto "chiede:

- a) declaratoria di estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione irrogata con giudizio n. 3225 del 4.08.2020 e del conseguente atto di notifica della sanzione stessa del 12.08.2020;
- b) in subordine l'annullamento del provvedimento in oggetto e di ogni altro atto ad esso connesso o conseguente nel frattempo adottato dalla Regione Abruzzo;
- c) ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, si chiede di essere sentiti, anche disgiuntamente nelle persone degli avvocati Enrico Morigi, Lidia Flocco e Chiara Salelli e





dell'ingegnere Raffaele Adinolfi Falcone.”

Durante la seduta del CCR VIA sarà data integrale lettura della suddetta nota, i cui contenuti sono sintetizzati nella presente istruttoria.

Contenuti della nota prot. 259668/20 del 07/09/2020

Nella nota citata in premessa, si osserva in diritto quanto segue:

“1. Estinzione dell’obbligo di pagamento a fronte della mancata notifica della violazione nel termine di cui all’art. 14 L. 689/91

Ai sensi dell’art. 14 L.689/91 “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Pertanto, l’autorità competente ha l’obbligo, una volta venuta a conoscenza del presunto illecito, di contestazione immediata; solo nel caso in cui detta contestazione non possa avvenire, la norma fornisce un termine massimo di novanta giorni dall’accertamento della violazione, entro il quale notificare gli estremi della violazione stessa, pena l’estinzione della sanzione.

L’amministrazione ha elevato la sanzione per una presunta violazione dell’art. 19 Dlgs 152/06 in forza del disposto dell’art 29 co. 4 Dlgs 152/06, il quale prevede espressamente che “[...] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro”.

Orbene la violazione del comma richiamato, si concretizza nel momento in cui l’amministrazione viene a conoscenza dell’avvenuta violazione ovvero della preventiva realizzazione di un’opera rispetto alla presentazione dell’istanza di V.A. o di VIA. Non è infatti necessario che il procedimento, nel nostro caso di verifica di assoggettabilità, sia concluso ma è necessario che l’opera sia ex lege sottoposta a V.A. o a VIA e che vi sia il dato oggettivo della costruzione dell’opera o di parte di essa prima della presentazione dell’istanza.

L’amministrazione è venuta a conoscenza dell’avvenuta costruzione del bunker in data 19.03.2019 per ammissione dei tecnici dei laboratori che partecipavano alla riunione del comitato ai fini dell’ottenimento del parere VINCA. Nella stessa sede l’amministrazione ha poi deciso di sospendere la procedura di VINCA e di sottoporre il progetto LUNA MV a verifica di assoggettabilità a VIA. Nel giudizio redatto tuttavia l’amministrazione pur dando atto della costruzione del bunker non ha contestato immediatamente la violazione ai laboratori; è da quella data (19.03.2019) quindi, che ha iniziato a decorrere il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della L. 689/81 per la notifica agli interessati degli estremi della violazione. Per altro nessun atto di accertamento successivo risulta essere stato effettuato.

L’amministrazione in conclusione avrebbe dovuto notificare la sanzione entro il 17.06.2019 a nulla rilevando ai fini del computo del termine, l’avvenuta conclusione del procedimento di V.A. con il giudizio CCR- VIA n. 3225 in data 4.08.2020. Pertanto, l’obbligo di pagare la sanzione andrà dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ultimo cpv. L. 689/1981.

2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 Dlgs 152/06; violazione e falsa applicazione dell’art. 29 co. 4 Dlgs 152/06; eccesso di potere

L’amministrazione applica la sanzione di cui all’art. 29 co. 4 Dlgs 152/06 sull’errato presupposto che l’esperimento Luna MV debba essere sottoposto a V.A. per legge in quanto integrante la fattispecie di cui all’all. IV punto 8 lett.t). Nel giudizio prot. N. 3020 del 19.03.2019 si legge: “considerato che per la realizzazione dell’intervento in oggetto sarà necessario per la linea di raffreddamento dei circuiti l’utilizzo di una quantità di acqua pari a 7 l/s si ritiene che l’intervento determini una modifica a quanto esaminato nella seduta del CCR-VIA con giudizio n. 2328 del 14.01.2014”.





Dipartimento Governo del Territorio - Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica:

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto:

Laboratori del Gran Sasso I.N.F.N.
Luna MV

Il decreto legislativo 152/2006 contiene negli allegati alla parte seconda l'elenco delle opere che devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità. In particolare il punto 8 lett. t dell'all. IV, richiamato dall'amministrazione, prevede che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità i progetti "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)".

Il progetto esaminato nel 2014 cui si riferisce l'amministrazione e che si presume modificato, è quello relativo alla derivazione delle acque ad uso industriale per il raffreddamento e per la costituzione di scorte idriche ai fini antincendio, conclusosi positivamente con giudizio 2328.

L'opera in oggetto ricadeva nella fattispecie di cui alla lett. B All. III alla parte II del Dlgs 152/06 ovvero quei progetti "per l'utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 l/t e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/s". I laboratori venivano pertanto autorizzati all'utilizzo di 100 l/s che sarebbero serviti per le linee di raffreddamento e per la creazione di scorte idriche, senza indicazioni ulteriori in merito alle singole quantità o ai singoli utilizzi. Dalla lettura dello studio preliminare ambientale presentato in sede di CCR-VIA per la valutazione di incidenza ambientale del progetto LUNA MV, si evince che i laboratori per l'esperimento si sarebbero serviti di 7 l/s, prelevati dal totale dei 100 l/s autorizzati, per le linee di raffreddamento senza quindi andare a modificare in alcun modo la VIA ottenuta con giudizio 2328/2014.

Nonostante detta circostanza sia stata ribadita dai tecnici durante la riunione del 19.03.2019, l'amministrazione attraverso una lettura errata dello studio preliminare o per eccessiva cautela, ha deciso comunque di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità, ammettendo tuttavia nella formulazione del quesito al MATTM, che gli esperimenti condotti dai laboratori vista la loro atipicità non potessero essere ricompresi tra quelli elencati negli allegati alla parte II del Dlgs 152/06. È evidente pertanto che l'amministrazione abbia deciso motu proprio di sottoporre a verifica di assoggettabilità l'esperimento LUNA MV, e non per un obbligo derivante dalla legge.

Da quanto sopra, emerge l'assoluta illegittimità del comportamento dell'amministrazione laddove la stessa ha elevato la sanzione di cui all'articolo 29 Dlgs 152/06 nonostante la legge citata non preveda affatto che il progetto dei Laboratori debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità; tale sanzione, come visto, è applicabile invece solo nei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'obbligo di verifica di assoggettabilità: il testo dell'articolo infatti espressamente riporta l'inciso "ove prescritte".

D'altronde se così non fosse l'amministrazione avrebbe una eccessiva discrezionalità nell'applicazione di una sanzione pecuniaria, con il paradosso che i soggetti proponenti dovrebbero cautelativamente prima di iniziare un qualsiasi progetto, sottoporlo preventivamente a verifica di assoggettabilità al solo scopo di evitare la sanzione nel caso in cui poi l'amministrazione decida comunque di sottoporre il progetto alla verifica.

Detto comportamento oltre a configurare il vizio dell'atto per eccesso di potere violerebbe i principi costituzionali di legalità, efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, oltre a violare il principio del legittimo affidamento del soggetto privato. Alla luce di quanto detto essendo la motivazione adottata dall'amministrazione palesemente erronea nel merito la sanzione ex art. 29 DLgs 152/06, oltre ad essere illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere, appare anche carente di motivazione e pertanto andrà annullata."

Per quanto riportato, l'INFN chiede:

"a) declaratoria di estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione irrogata con giudizio n. 3225 del 4.08.2020 e del conseguente atto di notifica della sanzione stessa del 12.08.2020;

b) in subordine l'annullamento del provvedimento in oggetto e di ogni altro atto ad esso connesso o conseguente nel frattempo adottato dalla Regione Abruzzo;

c) ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, si chiede di essere sentiti, anche disgiuntamente nelle persone degli avvocati Enrico Morigi, Lidia Flocco e Chiara Saltelli e dell'ingegnere Raffaele Adinolfi Falcone."





Dipartimento Governo del Territorio - Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica:

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto:

Laboratori del Gran Sasso I.N.F.N.
Luna MV

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Serena Ciabò





Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento territorio-ambiente
Servizio di valutazioni ambientali
Pec dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Violazione ex art. 19 del Dlgs 152/06 e relativa sanzione emessa con giudizio n. 3225 del 4.08.2020 ai sensi dell'art.29 Dlgs 15206 e successivo atto di notifica della violazione del 12.08.2020 - Scritti difensivi ex art 18 L. 689/81

PREMESSO IN FATTO CHE

- In data 20.12.2018 l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (d'ora in avanti INFN o Laboratori) ha presentato l'istanza prot. n. 35936/2018 di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per l'installazione dell'esperimento Luna MV;
- i Laboratori infatti sono tenuti alla presentazione dell'istanza di VINCA in quanto ricadono interamente nell'area ZPS IT7110128 "Parco Nazionale del Gran Sasso- Monti della Laga", nell'area SIC IT71102020 "Gran Sasso e pertanto sono assoggettati al rispetto della normativa di cui al DPR 357/1997 (normativa VINCA); in aggiunta alla normativa Nazionale anche la Dgr 33/2019 della Regione Abruzzo impone ai laboratori di sottoporre "*ogni nuovo esperimento, prima dell'installazione, [...] a Valutazione di Incidenza Ambientale*";
- con giudizio n. 3020 del 19.03.2019, l'amministrazione ha ritenuto di dover sottoporre l'esperimento di Luna MV a verifica di assoggettabilità ex art. 19 Dlgs 152/06 sulla base di una presunta modifica a quanto esaminato nella VIA conclusasi con giudizio 2328/14;
- nella stessa riunione del 19.03.2019, su dichiarazione dei tecnici dei laboratori, l'amministrazione ha preso atto della parziale realizzazione della struttura in cemento relativa al bunker costruito all'interno della sala B destinato ad accogliere l'acceleratore e la sala di controllo;
- sempre durante la riunione, l'amministrazione ha dichiarato che la fattispecie in oggetto vista "*l'evidente atipicità del laboratorio di fisica nucleare, attivo dagli anni ottanta*" non rientri in nessuna di quelle previste dall'allegato II al Dlgs 152/06 e pertanto ha ritenuto di dover formulare un quesito al Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare "*sull'assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale, relative sia alle modifiche delle opere strutturali che alle*



attività di laboratorio inerenti esperimenti che comportano lo stoccaggio di sostanze pericolose con capacità complessiva superiore a 1000 mc³”;

- in data 22.11.2019 i Laboratori hanno presentato la SCIA in sanatoria per aver parzialmente realizzato il bunker al competente Comune de L’Aquila;

- con giudizio n. 3225 del 4.08.2020, notificato all’INFN in data 10.08.2020, l’amministrazione, prendendo atto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dai Laboratori in merito alla captazione delle acque, nonché tenuto conto del comma 10 dell’art.4 del D.L 18 aprile 2019 n. 32, ha espresso *“parere favorevole alla procedura di VINCA e di esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni”*;

- nello stesso giudizio l’amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione ex art. 29 dlgs 152/06 a fronte della realizzazione di opere prima dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, quantificando la stessa nel minimo edittale ovvero in euro 35.000,00;

- in particolare, l’art. 29 co.4 prevede che *“salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro”*;

- con atto rif. prot.n. 129935 del 4.5.2020 datato 11.08.2010 e notificato ai Laboratori in data 12.08.2020, l’amministrazione provvedeva alla notifica *“della violazione dell’art. 19 del D. Lgs. N. 152/06 e relativa sanzione emessa con Giudizio n. 3225 del 04/08/2020 ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. N. 152/06”*

Tanto premesso in fatto si osserva in

DIRITTO

1. Estinzione dell’obbligo di pagamento a fronte della mancata notifica della violazione nel termine di cui all’art. 14 L. 689/91

Ai sensi dell’art. 14 L.689/91 *“la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”*. Pertanto, l’autorità competente ha l’obbligo, una volta venuta a conoscenza del presunto illecito, di contestazione



immediata; solo nel caso in cui detta contestazione non possa avvenire, la norma fornisce un termine massimo di novanta giorni dall'accertamento della violazione, entro il quale notificare gli estremi della violazione stessa, pena l'estinzione della sanzione.

L'amministrazione ha elevato la sanzione per una presunta violazione dell'art. 19 Dlgs 152/06 in forza del disposto dell'art 29 co. 4 Dlgs 152/06, il quale prevede espressamente che “[...] *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro*”.

Orbene la violazione del comma richiamato, si concretizza nel momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza dell'avvenuta violazione ovvero della preventiva realizzazione di un'opera rispetto alla presentazione dell'istanza di V.A. o di VIA. Non è infatti necessario che il procedimento, nel nostro caso di verifica di assoggettabilità, sia concluso ma è necessario che l'opera sia ex lege sottoposta a V.A. o a VIA e che vi sia il dato oggettivo della costruzione dell'opera o di parte di essa prima della presentazione dell'istanza.

L'amministrazione è venuta a conoscenza dell'avvenuta costruzione del bunker **in data 19.03.2019** per ammissione dei tecnici dei laboratori che partecipavano alla riunione del comitato ai fini dell'ottenimento del parere VINCA. Nella stessa sede l'amministrazione ha poi deciso di sospendere la procedura di VINCA e di sottoporre il progetto LUNA MV a verifica di assoggettabilità a VIA. Nel giudizio redatto tuttavia l'amministrazione pur dando atto della costruzione del bunker non ha contestato immediatamente la violazione ai laboratori; è da quella data (19.03.2019) quindi, che ha iniziato a decorrere il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/81 per la notifica agli interessati degli estremi della violazione. Per altro nessun atto di accertamento successivo risulta essere stato effettuato.

L'amministrazione in conclusione avrebbe dovuto notificare la sanzione entro il 17.06.2019 a nulla rilevando ai fini del computo del termine, l'avvenuta conclusione del procedimento di V.A. con il giudizio *CCR- VIA n. 3225* in data 4.08.2020.

Pertanto, l'obbligo di pagare la sanzione andrà dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ultimo cpv. L. 689/1981.

2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 Dlgs 152/06; violazione e falsa applicazione dell'art. 29 co. 4 Dlgs 152/06; eccesso di potere

L'amministrazione applica la sanzione di cui all'art. 29 co. 4 Dlgs 152/06 sull'errato presupposto che l'esperimento Luna MV debba essere sottoposto a V.A. per legge in quanto integrante la



fattispecie di cui all'all. IV punto 8 lett.t). Nel giudizio prot. N. 3020 del 19.03.2019 si legge: *“considerato che per la realizzazione dell'intervento in oggetto sarà necessario per la linea di raffreddamento dei circuiti l'utilizzo di una quantità di acqua pari a 7 l/s si ritiene che l'intervento determini una modifica a quanto esaminato nella seduta del CCR-VIA con giudizio n. 2328 del 14.01.2014”*.

Il decreto legislativo 152/2006 contiene negli allegati alla parte seconda l'elenco delle opere che devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità.

In particolare il punto 8 lett. t dell'all. IV, richiamato dall'amministrazione, prevede che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità i progetti *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”*.

Il progetto esaminato nel 2014 cui si riferisce l'amministrazione e che si presume modificato, è quello relativo alla derivazione delle acque ad uso industriale per il raffreddamento e per la costituzione di scorte idriche ai fini antincendio, conclusosi positivamente con giudizio 2328. L'opera in oggetto ricadeva nella fattispecie di cui alla lett. B All. III alla parte II del Dlgs 152/06 ovvero quei progetti *“per l'utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 l/t e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/s”*. I laboratori venivano pertanto autorizzati all'utilizzo di 100 l/s che sarebbero serviti per le linee di raffreddamento e per la creazione di scorte idriche, senza indicazioni ulteriori in merito alle singole quantità o ai singoli utilizzi.

Dalla lettura dello studio preliminare ambientale presentato in sede di CCR-VIA per la valutazione di incidenza ambientale del progetto LUNA MV, si evince che i laboratori per l'esperimento si sarebbero serviti di 7 l/s, prelevati dal totale dei 100 l/s autorizzati, per le linee di raffreddamento senza quindi andare a modificare in alcun modo la VIA ottenuta con giudizio 2328/2014.

Nonostante detta circostanza sia stata ribadita dai tecnici durante la riunione del 19.03.2019, l'amministrazione attraverso una lettura errata dello studio preliminare o per eccessiva cautela, ha deciso comunque di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità, ammettendo tuttavia nella formulazione del quesito al MATTM, che gli esperimenti condotti dai laboratori vista la loro atipicità non potessero essere ricompresi tra quelli elencati negli allegati alla parte II del Dlgs 152/06.



È evidente pertanto che l'amministrazione abbia deciso *motu proprio* di sottoporre a verifica di assoggettabilità l'esperimento LUNA MV, e non per un obbligo derivante dalla legge.

Da quanto sopra, emerge l'assoluta illegittimità del comportamento dell'amministrazione laddove la stessa ha elevato la sanzione di cui all'articolo 29 DLgs 152/06 nonostante la legge citata non preveda affatto che il progetto dei Laboratori debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità; tale sanzione, come visto, è applicabile invece solo nei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'obbligo di verifica di assoggettabilità: il testo dell'articolo infatti espressamente riporta l'inciso "*ove prescritte*".

D'altronde se così non fosse l'amministrazione avrebbe una eccessiva discrezionalità nell'applicazione di una sanzione pecuniaria, con il paradosso che i soggetti proponenti dovrebbero cautelativamente prima di iniziare un qualsiasi progetto, sottoporlo preventivamente a verifica di assoggettabilità al solo scopo di evitare la sanzione nel caso in cui poi l'amministrazione decida comunque di sottoporre il progetto alla verifica.

Detto comportamento oltre a configurare il vizio dell'atto per eccesso di potere violerebbe i principi costituzionali di legalità, efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, oltre a violare il principio del legittimo affidamento del soggetto privato.

Alla luce di quanto detto essendo la motivazione addotta dall'amministrazione palesemente erronea nel merito la sanzione ex art. 29 DLgs 152/06, oltre ad essere illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere, appare anche carente di motivazione e pertanto andrà annullata

PQM

si chiede:

- a) declaratoria di estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione irrogata con giudizio n. 3225 del 4.08.2020 e del conseguente atto di notifica della sanzione stessa del 12.08.2020;
- b) in subordine l'annullamento del provvedimento in oggetto e di ogni altro atto ad esso connesso o conseguente nel frattempo adottato dalla Regione Abruzzo;
- c) ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, si chiede di essere sentiti, anche disgiuntamente nelle persone degli avvocati Enrico Morigi, Lidia Flocco e Chiara Saltelli e dell'ingegnere Raffaele Adinolfi Falcone.

prof. Stefano Ragazzi

